

ACCORDO QUADRO

fra il Comune di Genova e la Società per
l'espletamento del servizio di servizio di pulizia e sanificazione a
chiamata a ridotto impatto ambientale (APPALTO VERDE) presso
immobili di proprietà o in uso a qualunque titolo al comune di Genova.

LOTTO N. CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno ...il giorno ... del mese di ... in Genova, in una delle sale del
Palazzo Comunale , posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME -

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via
Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, (di seguito **Comune**)
rappresentato dalla Dott. nato/a a... il ... e domiciliato/a
presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione Beni
e Servizi, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.
del del medesimo settore.

E PER L'ALTRA PARTE - La Società.....di seguito per brevità
denominata..... con sede legale in Genova, Via - CAP.....,
Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova
n....., rappresentata dal Signornato a ... il ... e domiciliato presso
la Società nella sua qualità di Legale rappresentante, munito degli idonei
poteri a quanto infra *Oppure* nella sua qualita' di Procuratore giusta

procura rilasciatagli con atto autenticato nelle firme / a rogito dal
Dott.....Notaio inin data
rep.....raccolta.....registrato.....n.....ser
ie..... che in copia su supporto informatico conforme all'originale
del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs.
82/2005, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

IN CASO DI RTI - tale società, compare nel presente atto in
proprio e in qualità di mandataria - (costituita ai sensi della vigente
normativa con contratto di mandato collettivo speciale gratuito,
irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme/ a rogito dal
Dott., Notaio inin dataRepertorio n.
Raccolta n., registrato all'Ufficioin data che in
copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega
al presente atto sotto la lettera “....”) esecutrice del% - del

Raggruppamento temporaneo con la/e Società: (elencare)

1) Società denominata...con sede legale in, Via
.....C.A.PPartita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura dial n. esecutrice del ...%

2)

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale
Rogante sono

certo;

p r e m e t t o n o

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione n. del, esecutiva ai sensi di legge, la Stazione Unica Appaltante ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36//2023 (codice), all'aggiudicazione di due accordi quadro con un solo operatore economico ex art. 59 comma 3 D. lgs. 36/2023, per l'affidamento in appalto del servizio di pulizia e sanificazione a chiamata a ridotto impatto ambientale (Appalto verde) presso immobili di proprietà o in uso a qualunque titolo al comune di Genova, per l'importo complessivo di Euro.....(.....) al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza da interferenze pari ad Euro.....(..) così suddiviso:

Lotto 1 – CIG....., per l'importo a base di gara di Euro (.....) al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza da interferenze pari ad Euro..... e così per un importo complessivo di ...;

Lotto 2 CIG..... per l'importo a base di gara di Euro (.....) al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza da interferenze pari ad Euro) e così per un importo complessivo di ...

per la durata di 24 mesi.

- che negli atti di gara, approvati con la suddetta determinazione dirigenziale, è espressamente previsto che gli A.Q. saranno stipulati ai sensi dell'art. 59 – comma 3, - del Codice con un solo operatore economico per ciascun Lotto; i singoli appalti di servizio verranno

assegnati entro i limiti ed alle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso, senza necessità di completamento dell'offerta;

- che tale servizio non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n..... del e n. del redatti durante le sedute di gara ed ai quali si fa pieno riferimento, per il servizio oggetto dell'A.Q. Lotto n..... è stata proposta l'aggiudicazione a favore dimeglio indicato/a in epigrafein quanto ha presentato l'offerta più favorevole sotto l'aspetto tecnico, funzionale ed economico: avendo conseguito, il punteggio complessivo di punti, anche in virtù del prezzo complessivo offerto di Euro.....(....) IVA esclusa ;

- che, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 e 95 del Codice e gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato, con successiva determinazione dirigenziale della medesima direzione n.in data esecutiva in data, l'Amministrazione ha aggiudicato l'Accordo Quadro per il servizio di cui

al Lotto n.... all'Operatore Economico..... per l'importo diper la durata di 24 mesi;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 90 del Codice e che sono decorsi al-meno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni

- che è in corso di validità il DURC per la stipula del presente contratto .

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto e durata del contratto - Il Comune di Genova come sopra rappresentato, affida alla Societàche , come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a chiamata a ridotto impatto ambientale (APPALTO VERDE) presso immobili di proprietà o in uso a qualunque titolo al comune di Genova di cui al LOTTO N.....per la durata di 24 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro.

L'affidamento del servizio avverrà mediante la stipula di appositi contratti applicativi, in forma di scrittura privata, secondo le esigenze e la disponibilità finanziaria del Comune.

La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità in ordine alla quantità di servizio che sarà effettivamente ordinata. Pertanto, la Società... non potrà esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla

procedura di gara a causa di una minore richiesta di servizi rispetto a quelli previsti

L'A.Q. avrà durata di 2 anni (24 mesi) decorrenti dal al fatto salvo quanto previsto dall'art 3.3 del Disciplinare.

Tale durata è comunque commisurata all'importo di spesa di cui al successivo articolo 3); quindi ove il suddetto importo si esaurisca in un periodo minore, fatto salvo l'esercizio delle opzioni di cui ai successivi capoversi, in quel momento il presente Accordo Quadro si intenderà risolto.

Il Comune si riserva l'opzione di rinnovare il contratto, alle stesse condizioni offerte in sede di gara, per una durata massima di ulteriori 24 mesi dalla scadenza (art 120 comma 10 del Codice) e di affidare nei limiti di cui all'art. 76 comma 6 del Codice nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

L'Amministrazione si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente affidamento, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi del comma 11 del predetto art. 120; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La Società s'impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da

questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti.

Articolo 2 Capitolato Speciale d'Appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti C.S.A.) e relativi Allegati uniti alla determinazione dirigenziale n. del, nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. del....., tutti provvedimenti della Direzione Beni e Servizi che costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; io, Ufficiale rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera “B” perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 3. Ammontare del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del presente Accordo Quadro, per tutta la durata (24 mesi), ammonta ad Euro
(.....) comprensivo di Euro (.....) per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A., che sarà corrisposta all'Erario secondo il meccanismo della “scissione dei pagamenti” di cui alla Legge 23 dicembre 2014 n.190
Il corrispettivo è determinato dall'applicazione della percentuale unica di ribasso offerta in sede di gara, pari a%. Le Parti si danno atto che

la percentuale di ribasso dello% (.....) offerta in sede di gara, opererà sui singoli prezzi (a mq e ad ore) indicati per ciascuna tipologia di intervento nel Listino Prezzi allegato agli atti di gara.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 120 comma 9 del codice agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

Articolo 4 Articolazione dell'appalto - Costituisce oggetto del presente atto l'espletamento del servizio di pulizia e sanificazione a chiamata a ridotto impatto ambientale (APPALTO VERDE) presso immobili di proprietà o in uso a qualunque titolo al comune di Genova , come meglio definito e con le modalità operative di cui al C.S.A.

Le sedi che usufruiranno del servizio di pulizia sono dettagliatamente elencate negli Allegati "*Elenco Sedi Lotto 1*" e "*Elenco Sedi Lotto 2*". Inoltre a seguito di circostanze contingibili e/o imprevedibili il Comune si riserva la facoltà di apportare integrazioni/modifiche alle sedi del servizio, senza che la Società possa vantare diritti o riserve di sorta

Il Direttore dell'esecuzione di tali contratti derivati è

L'affidamento del servizio avverrà mediante la stipula di appositi contratti applicativi, in forma di scrittura privata. La stipula del presente

Accordo Quadro non vincola in alcun modo il Comune di Genova alla stipula dei successivi contratti applicativi.

Articolo 5 Ispezioni e controlli - L'Amministrazione comunale effettuerà controlli e accertamenti sull'osservanza da parte della Società appaltatrice di tutte le disposizioni contenute nel capitolato e/o delle condizioni offerte in sede di progetto tecnico, riservandosi di risolvere il contratto, in danno alla Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile in caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali.

Articolo 6 Sospensioni delle prestazioni - La Società non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto qualora l'Impresa non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo PEC. In tale ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del Contratto.

Articolo 7 Oneri a carico dell'appaltatore - Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri disposti dal Capitolato Speciale d'Appalto; in particolare la Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La Società, come sopra costituita, dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor, nato a il, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato alla Civica Amministrazione.

Articolo 8 Pagamenti – Le Parti si danno atto che non è dovuta nessuna anticipazione del prezzo. Verranno liquidate le fatture relative alle prestazioni effettivamente richieste e rese, contenenti gli elementi indicati all'art. 10 del Capitolato che qui si richiama. I pagamenti del servizio oggetto del presente Accordo Quadro saranno effettuati con le modalità previste per i pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al Lotto n.è attribuito il CIG.....

Le parti si danno reciprocamente atto che la Società è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo la Civica Amministrazione non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non

contengano i seguenti dati: il numero d'ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA seguente: M3BUMV. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dalla Società dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti"/"inversione contabile" a seconda se le spese ricadono nell'una o nell'altra modalità di fatturazione, secondo le indicazioni degli uffici della SUAC, mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S" o "T", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter o art. 17 c. 6 lett. a ter) del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso conto:BANCA ...AG..... - IBAN, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 della predetta Legge n.136/2010. Le persone titolari o delegate ad operare sul suddetto conto bancario sono: nato a ... il Codice Fiscale

La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge, entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi

indicati, e si assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. e s.m.i.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, presso "Agenzia delle Entrate per la Riscossione".

Articolo 9 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva – A

garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società ha presentato polizza fideiussoria della Società, emessa in....., n.per l'importo di Euro(.....), ai sensi dell'art 117, comma 1 del Codice. Detta garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 10 Penali – Il Comune, dopo la stipula dei contratti derivati, a tutela delle norme contenute nel C.S.A. si riserva di applicare in caso di inadempienze le penalità disposte e meglio dettagliate, per ciascuna delle fattispecie contestabili, all'art. 12 del C.S.A.; non è

comunque precluso al committente il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la Società avrà la facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa; se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la Società predetta non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dal Comune e verrà comunicato alla Società; l'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento della fatturazione.

Articolo 11 Risoluzione contratto - La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Società, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza

richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

La Civica Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del Capitolato.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta

di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito

della dichiarazione del Comune, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva; la risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, a causa dell'inadempimento.

Costituirà inoltre causa di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1456 C.C. l'applicazione delle penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento; alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni che sono a totale ed esclusivo carico della società; al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società nonché sulla cauzione, che sarà incamerata senza necessità di autorizzazione della stessa o diffide.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito; tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Articolo 12 Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

previdenza e assistenza – La Società è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e ad applicare la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti

Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 13 Responsabilità verso terzi e assicurazione - Referente -

La Società..... assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo; essa ha presentato alla Direzione Beni e Servizi la polizza assicurativa prevista all'art. 15 del C.S.A., che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni nonché a garanzia per responsabilità civile verso terzi.

La Società designa quali referenti per il presente Accordo quadro i signori, nata aa ilnato ail i quali cureranno direttamente i rapporti con il Comune, coinvolgendo, a seconda delle fattispecie in esame, altri colleghi e soggetti esterni esperti.

Articolo 14 Clausola anti pantouflage - La Società non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di

servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti della medesima Società.

Articolo 15 Subappalto – Il subappalto è disciplinato dall'art 119 e dall'art 17 del Capitolato che qui si intendono integralmente richiamato richiamati .

Articolo 16 Sicurezza e salute dei lavoratori – La Società

dichiara e garantisce di aver assunto dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'esecuzione del servizio, non connessi con i rischi di interferenza individuati nel documento di valutazione dei rischi e di aver pertanto adottato le necessarie misure in materia di sicurezza del lavoro contenute nel D.to L.vo 81/2008 e s.m.i.

Articolo 17 Trattamento dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento generale (UE) 2016/679 (di seguito GDPR).

1. La Civica Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, effettua i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

2. Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione con sede legale via Garibaldi 9, Palazzo Tursi, 16124, Genova, Contact Center 010.10.10, e-mail urp@comune.genova.it indirizzo PEC comunegenova@postemailcertificata.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il titolare ha nominato un DPO raggiungibile al seguente indirizzo via Garibaldi, 9, 16124, Genova, e-mail DPO@comune.genova.it

3. Finalità del trattamento dei dati e conferimento:

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

4. Modalità del trattamento:

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza dei dati personali forniti, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

5. Base giuridica del trattamento:

Il trattamento dei dati personali effettuato è lecito perché previsto dalle seguenti norme: a) necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR); b) necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR); c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

6. Dati oggetto di trattamento:

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici. Comunicazione e diffusione dei dati I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio: a)

all'Autorità nazionale anticorruzione; b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; c) all'autorità giudiziaria nei

casi previsti dalla legge; d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento,

altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

7. Trasferimento dei dati:

La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8. Periodo di conservazione dei dati:

La Civica Amministrazione conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto

di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

9. Diritti dell'interessato:

Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR).

Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO:

dpo@comune.genova.it

10. Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Articolo 18 Documenti che fanno parte del contratto - Fa parte integrante del presente contratto l'offerta presentata in sede di gara dall'appaltatore, sebbene non allegata in quanto non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandola integralmente, e le Clausole d'integrità sottoscritte in sede di gara dall'Impresa.

Articolo 19 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria – Foro di Genova.

Articolo 20 Spese di contratto - imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di es-so e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, che consta didici pagine , da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e con me sottoscrivono digitalmente a termine di Legge.

Per il Comune di Genova

Per la Società

Ufficiale Rogante

Dott.

(sottoscritto digitalmente)